CAMERA DEI DEPUTATI N. 1701-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

(Relatore: **MALFATTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 maggio 1980 (Stampato n. 329)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BISAGLIA)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 maggio 1980

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967

Presentata alla Presidenza il 13 ottobre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento riguarda la possibilità di proteggere anche fuori dallo Stato di origine i modelli o disegni industriali, in Italia comunemente denominati disegni ornamentali. Tale attività creativa nel settore industriale come in quello dell'artigianato è di particolarissima importanza per il nostro paese. Da ciò l'opportunità della ratifica dell'accordo e dell'atto complementare di Stoccolma, nonché della loro conseguente esecuzione. Per quest'ultimo fine il Governo, con il disegno di legge di ratifica, è autorizzato ad emanare nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica un decreto delegato i cui principi e i criteri direttivi sono contenuti nell'articolo 4 di questo provvedimento.

La Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea perché voglia approvare il disegno di legge in esame.

MALFATTI, *Relatore.*

TESTO DEL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'Atto complementare di Stoccoma del 14 luglio 1967.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto di Stoccolma.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti: 1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'Accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti	*Identico.*

giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto Accordo, è un altro Paese;

2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'Amministrazione italiana;

3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale. La durata massima del brevetto è di quindici anni;

4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione degli Atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti Atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Identico.